



Publicato all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 1.10.2002 al 16.10.2002
Venezia, 17.10.2002

Autorità Portuale di Venezia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ORDINANZA n. 151 del 10.11.2002

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 2, DELLA LEGGE 84/1994

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni, così come modificata, da ultimo, dalla Legge 30 giugno 2000, n. 186;

VISTO il Decreto 25 gennaio 2000 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO in particolare l'art. 24, punto 2, della richiamata Legge 84/1994, che prevede che i lavoratori dipendenti delle associazioni di cui all'art. 17 siano iscritti in un apposito registro tenuto dall'Autorità Portuale;

VISTA l'Ordinanza n. 144 del 30 gennaio 2002, concernente: "Disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 della Legge 84/1997, in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte";

IN RELAZIONE all'esito di cui al bando di gara per l'appalto della concessione del servizio di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge 84/1994, per il quinquennio 2002-2006 al porto di Venezia, con cui sono stati affidati alla società "Nuova Compagnia Lavoratori Portuali S.c.r.l." i compiti di cui al citato art. 17, comma 2;

IN VIRTU' dei poteri conferiti,

ORDINA

Articolo 1

A far data dalla presente Ordinanza, è istituito il "Registro dei lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994".

Articolo 2

Sono iscritti nel predetto Registro tutti i soci e dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della Legge 84/1994, che risultavano iscritti al libro matricola alla data del 22 luglio 2000.



Autorità Portuale di Venezia

Articolo 3

Sono altresì iscritti nel Registro di cui trattasi i lavoratori avviati allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali provenienti dalle società abilitate alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della Legge 196/1997.

Articolo 4

Nel Registro di cui all'art. 1, per ciascun lavoratore devono essere indicati, oltre ai dati anagrafici identificativi, la qualifica professionale rivestita, nonché ogni elemento utile alla individuazione dell'attività professionale svolta dal medesimo e da quale data.

Ogni variazione riguardante i dati di cui sopra deve essere comunicata formalmente dall'impresa all'Autorità Portuale entro 5 giorni dal verificarsi della stessa.

Venezia, 1 OTT. 2002

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli